



Ministero degli Affari Esteri

Prot. n. 1512/166905

Roma, 25 giugno 2012

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo*, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

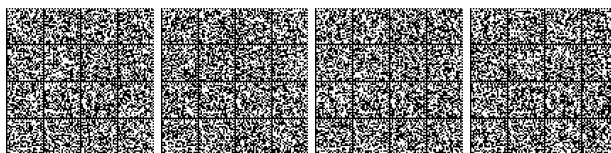
Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico

S.E.

Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina
ROMA



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

Roma, 3 settembre 2012
NE. 105

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo:

“Roma, 25 giugno 2012

Prot. n. 1512/166905

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi *all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo*, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

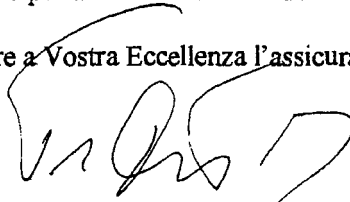
Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico"

Eccellenza,

ho l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Argentina, che il presente scambio di lettere costituisce l'esatta interpretazione concordata dell'Accordo.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.



Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina

S.E.
Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico
ROMA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2086):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) (Governo Letta-I) il 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2014 e 31 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1625):

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 ottobre 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), e 11ª (Lavoro).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 ottobre 2014 e 11 marzo 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 15 aprile 2015.

15G00062

